

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Café del Sol» — Marchio dell'Unione europea n. 6 105 985

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1095/2017-4

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, dichiarando la fondatezza dell'opposizione basata sul marchio prioritario di cui il sig. Ramón Guiral Broto, opponente, è titolare, marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della nomenclatura internazionale;
- confermare la decisione della divisione di opposizione, nel senso di negare la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 6 105 985 CAFÉ DEL SOL per i «servizi di fornitura di alimenti e bevande, alloggi temporanei e catering», rientranti nella classe 43 della nomenclatura internazionale, richiesta dalla società commerciale tedesca GASTRO & SOUL GmbH, in considerazione del rischio di confusione per il consumatore che deriverebbe dalla coesistenza dei marchi in conflitto, stante la marcata somiglianza denominativa e l'identità applicativa tra gli stessi; ovvero, qualora il Tribunale non sia competente a tal fine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, con l'obbligo di ritenere fondata l'opposizione;
- in subordine, annullare la decisione impugnata per incoerenza e violazione dei diritti della difesa e della certezza del diritto del ricorrente, in quanto gli sarebbe stata espressamente negata la possibilità di fornire una traduzione completa del marchio prioritario opposto nell'ambito del ricorso 1095/2017-4, così contravvenendo a uno degli obiettivi fondamentali del rinvio del procedimento alle commissioni di ricorso dell'EUIPO disposto dal Tribunale con sentenza adottata il 13 dicembre 2016 nella causa T-548/15, e disporre un nuovo rinvio alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per porvi rimedio e, pertanto, decidere sul ricorso.

### **Motivo invocato**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)**

**(Causa T-90/18)**

(2018/C 134/43)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### **Parti**

*Ricorrente:* Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo «Café del Sol» — Marchio dell'Unione europea n. 6 104 608

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1096/2017-4

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, dichiarando la fondatezza dell'opposizione basata sul marchio prioritario di cui il sig. Ramón Guiral Broto, opponente, è titolare, marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della nomenclatura internazionale;
- confermare la decisione della divisione di opposizione, nel senso di negare la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 6 140 608 per i «servizi di fornitura di alimenti e bevande, alloggi temporanei e catering», rientranti nella classe 43 della nomenclatura internazionale, richiesta dalla società commerciale tedesca gastro & soul GmbH, in considerazione del rischio di confusione per il consumatore che deriverebbe dalla coesistenza dei marchi in conflitto, stante la marcata somiglianza denominativa e l'identità applicativa tra gli stessi; ovvero, qualora il Tribunale non sia competente a tal fine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, con l'obbligo di ritenere fondata l'opposizione;
- in subordine, annullare la decisione impugnata per incoerenza e violazione dei diritti della difesa e della certezza del diritto del ricorrente, in quanto gli sarebbe stata espressamente negata la possibilità di fornire una traduzione completa del marchio prioritario opposto nell'ambito del ricorso 1096/2017-4, così contravvenendo a uno degli obiettivi fondamentali del rinvio del procedimento alle commissioni di ricorso dell'EUIPO disposto dal Tribunale con sentenza adottata il 13 dicembre 2016 nella causa T-549/15, e disporre un nuovo rinvio alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per porvi rimedio e, pertanto, decidere sul ricorso.

### Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

---

### Ricorso proposto il 16 febbraio 2018 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

(Causa T-91/18)

(2018/C 134/44)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Canada) (rappresentanti: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler e C. Rani, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «DIAMOND CARD» — Domanda di registrazione n. 15 775 422

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/12/2017 nel procedimento R 1544/2017-4

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.